Allegato delibera C.C. n. 9 del 04.03.2008

COMUNE DI GIARDINELLO

Provincia di Palermo

*** Ufficio Servizi Sociali***

Regolamento per l'Assistenza Economica

ex L.R. 09.05.1986, n.22

La Responsabile del Servizio
(Angela Geluso)

Il Capo Settore AA.GG.
(Geom.Giovanni Gaglio)

Sommario

CAPO I
Norme Generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Natura dell'assistenza
- Art. 3 - Minimo vitale

CAPO II
Tipologia d'Assistenza

- Art 4 - Forme di assistenza
- Art. 5 - Assistenza economica continuativa
- Art. 6 - Assistenza economica temporanea
- Art. 7 - Assistenza economica straordinaria
- Art. 8 - Assistenza economica per servizio civico
- Art. 9 - Natura giuridica del servizio civico
- Art. 10 - Accesso al servizio civico
- Art. 11 - Assicurazione per infortunio
- Art. 12 - Compenso e durata del servizio civico
- Art. 13 - Assenza per malattia del servizio civico
- Art 14 - Esclusione dal servizio civico
- Art. 15 - Comunicazioni per variazione reddituale
- Art. 16 - Recesso dal servizio civico

CAPO III
Condizioni per il Contributo

- Art. 17- Modalità di accesso all'assistenza
- Art. 18 – Documenti per l'accesso
- Art. 19 – Accertamenti
- Art. 20 – Compiti del Servizio Sociale
- Art. 21 – Riduzioni dei sussidi
- Art. 22 – Poteri della Giunta Comunale
- Art. 23 - Esclusioni dall'assistenza
- Art. 24 – reddito dei richiedenti

CAPO IV
Disposizioni Finali

- Art. 25 – Abrogazioni e rinvii
- Art. 26 - Pubblicità
- Art. 27 - Entrata in vigore

COMUNE DI GIARDINELLO
Provincia di Palermo
Ufficio Servizi Sociali

Regolamento per l'Assistenza Economica
ex L.r. 09.05.1986, n. 22

CAPO I
NORME GENERALI

Art . 1
Oggetto

1. Con tale regolamento si intende disciplinare l'assistenza economica che il comune eroga, nel limite delle risorse disponibili in bilancio, a favore delle persone o nuclei familiari, residenti nel comune, da almeno due anni che versano, per qualsiasi motivo, in condizioni di disagio economico, al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali.

Art . 2
Natura dell'assistenza

1. L'assistenza economica consiste in un contributo in denaro, erogato a chi versa in stato di bisogno per cause involontarie, ed ha lo scopo di garantire quel minimo vitale che assicuri loro il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita quotidiana, sia di carattere biofisico che sociale.
2. Con l'assistenza economica, tuttavia, non si intende incoraggiare l'inattività lavorativa, stante che ognuno non solo ha diritto ma anche il dovere di svolgere un'attività lavorativa per vivere, non potendo pretendere di essere mantenuto dal Comune.

Art .3
Minimo vitale

1. Per “minimo vitale” si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentale di vita, individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale, e quindi il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuta indispensabile per corrispondere a dette esigenze.
2. La mancanza del minimo vitale determina lo stato di bisogno, ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le risorse del singolo o del nucleo familiare.
3. Come parametro ai fini del minimo vitale si prende con riferimento la quota corrispondente alla pensione minima INPS (€ _____) , periodicamente rivalutata.
   Il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno solare precedente, non deve

essere superiore al reddito minimo vitale €. _____ riferito per un nucleo familiare composto da n. 2 persone; Detto importo va aumentato di €. 500,00 per ogni altro componente il nucleo familiare, intendendosi per tali (coniuge convivente- non separato), i figli minori fino al raggiungimento della maggiore età, i figli portatori di handicap senza limite di età e le persone diverse dai figli, che convivono da almeno due anni del nucleo familiare del richiedente. (fatta eccezione per le forme straordinarie di assistenza) e indennità di accompagnamento.

4. Ai fini della determinazione del minimo vitale, oltre all'attestazione I.S.E. (indicatore della situazione economica), concorrono le entrate di qualsiasi natura, derivanti da prestazioni previdenziali e/o assistenziali .
5. L'assistenza economica non è compatibile con nessun ' altra forma di intervento quando viene soddisfatto il minimo vitale.

Art . 4
Riduzione delle misure erogate per vincoli di bilancio

Qualora le disponibilità del bilancio non riescano a far fronte alle richieste inoltrate, l'Amministrazione Comunale su proposta dell'Ufficio di Servizi Sociali, opererà in modo proporzionale le riduzioni delle somma da erogare .
Inoltre, qualora le istanze sottoposte a giudizio di ammissibilità a contributo, comportino una spesa complessiva superiore allo stanziamento previsto in bilancio per la misura in parola, l'Ufficio provvederà a redigere apposita graduatoria sulla scorta dei seguenti criteri:

1. Composizione nucleo familiare	Punti
● richiedente	1
● coniuge convivente	-
● figlio minorenne (0-15)	3
● figlio minorenne (16-18)	2
● altri conviventi disoccupati	1

2 Condizione sanitaria	Punti
● presenza di familiari riconosciuti invalidi civili non avviati al lavoro privi di pensione	2

3 Condizione abitativa	Punti
● alloggio di proprietà in usufrutto	0
● alloggio in affitto	3

CAPO II
TIPOLOGIA DI ASSISTENZA

Art .5
Forme di assistenza

1. L'assistenza economica si articola nelle seguenti forme:
   - **CONTINUATIVA**
   - **TEMPORANEA**
   - **STRAORDINARIA**
   - assegno economico per servizio civico
   - contributo a vedove e separate con minori
   - assistenza a famiglie di detenuti.

Art . 6
Assistenza economica continuativa

1. L'assistenza economica continuativa consiste nell'erogazione di un contributo mensile variabile e non superiore al raggiungimento del minimo vitale.
2. Essa è concessa dal momento in cui è presentata la richiesta fino alla fine dell'anno, ai cittadini residenti che vivono in condizioni di strutturale e permanente stato di bisogno, e potrà essere interrotta in qualsiasi momento qualora sia accertato che sono cambiate le condizioni che hanno determinato l'erogazione del beneficio.
3. Sono destinatari di detta assistenza i cittadini residenti che appartengono alle seguenti categorie:
   - **le famiglie di detenuti** che a causa della detenzione o degli arresti domiciliari di un proprio congiunto, che contribuiva alla formazione del reddito familiare, versino in condizioni di indigenza o siano rimaste prive di reddito;
   - **le vedove o le separate** con figli minori a carico che abbiano un reddito non superiore a seimila euro.
   - **i soggetti privi di reddito** che per età e condizioni fisiche non siano idonei a svolgere un'attività lavorativa.
4. L'assistenza continuativa non spetta a quei soggetti che fruiscono di altri tipi di assistenza, purché anch'essa continuativa, da parte del Comune.

Art .7
Assistenza temporanea

1. L'assistenza economica in forma temporanea consiste nell'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed alla presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

Art .8
Assistenza economica straordinaria

1. L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo “una tantum” finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale,incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e comunque non configurabile nella precedente casistica.
2. L'eccezionale gravità della situazione deve essere comprovata da idonea documentazione.
3. L'erogazione della predetta assistenza allo stesso richiedete può essere concessa solo una volta durante l'anno solare.
4. L'assistenza economica straordinaria è concessa per proposta o su parere dell'ufficio di servizio sociale per situazioni necessitanti che non hanno avuto carattere di ripetibilità e sono di particolare gravità.
5. Qualora sia accertata una comprovata falsa dichiarazione del richiedente l'amministrazione revocherà immediatamente il servizio e si procederà al recupero delle somme che dovessero risultare illecitamente percepite.

Art . 9
Assegno economico per servizio civico

1. L'assegno economico per servizio civico consiste nell'erogazione di un contributo in denaro in favore di quei soggetti che si trovano in stato di bisogno, privi di un'occupazione e abili al lavoro, dietro lo svolgimento di un'attività lavorativa in favore della collettività nei seguenti settori:
   a) servizio pulizia strutture comunali
   b) qualsiasi altra attività che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno avviare mediante il servizio civico
2. Obiettivo principale del servizio civico è quello di disincentivare ogni forma di mero assistenzialismo , ed esso tende a stimolare o recuperare l'autosufficienza delle peroneo nuclei familiari.
3. Le altre forme di intervento economico assumono carattere puramente residuale che potranno essere erogate in favore dei cittadini impossibilitati allo svolgimento del servizio civico.

Art . 10
Natura giudicatrice del servizio civico

1. L'incarico per il servizio civico che il Comune affida a soggetti bisognosi, inoccupati o disoccupati, non costituisce rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di attività a carattere “occasionale” e resa esclusivamente a favore del paese, di natura assistenziale, le cui prestazioni non sono soggette ad I.V.A.

Art .11
Accesso al servizio civico

1. Possono entrare al servizio civico le donne e gli uomini che hanno un'età compresa tra i 18 e i 60 per le donne e tra i 18 e i 65 per gli uomini e che possiedono le seguenti caratteristiche di seguito elencate:
   - Donne sole, donne in difficoltà e/o con figli minorenni a carico;
   - Disoccupati o inoccupati da lungo tempo;
   - Familiari di condannati in esecuzione di pena;

Gli aspiranti al servizio civico dovranno dichiarare nella domanda, redatta secondo il modello fornito dal servizio sociale, di non svolgere alcuna attività lavorativa continuativa e d' essere disponibile a prestare le proprie opere consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.

2. Per ogni nucleo familiare potrà usufruire del servizio soltanto un componente.
3. Per l'esame preliminare sotto l'aspetto dell'ammissibilità e della definizione della precedenza provvede l'Ufficio di Servizio Sociale.
4. A parità di punteggio sarà preferito il personale qualificato.

Art **.12**
Assicurazione per infortunio

1. L'amministrazione comunale per ciascun utente prevede l'assicurazione civile verso terzi e infortuni .

Art .13
Compenso e durata del servizio civico

1. Ogni assistito che presterà il servizio civico riceverà un compenso forfettario di € .200,00 per un'attività di settantadue ore da svolgersi nell'arco di un mese.
2. Lo stesso utente può essere ammesso al servizio civico per un periodo massimo di tre mesi nell'arco di un anno.
3. Il compenso sarà erogato dietro presentazione dell'attestazione dell'avvenuto svolgimento del servizio civico conferito, rilasciata dal responsabile del servizio ove l'utente è stato assegnato.

Art .14
Assenza per malattia dal servizio civico

1. In caso d'assenza per malattia dal servizio civico l'utente dovrà esibire certificazione medica.
2. Se la durata della malattia supera otto giorni, fatta eccezione per i casi di ricovero ospedaliero, l'interessato decade dall'incarico
3. In tali casi verrà concessa all'interessato l'opportunità di recupero.

Art .15
Esclusioni dal servizio civico

1. In caso di rinuncia del servizio civico per rifiuto a svolgere l'attività, o in mancanza di presentazione dell'interessato alla prima convocazione, senza giustificati motivi , si procederà all'esclusione e nel contempo l'utente non potrà accedere a qualsiasi altra forma di assistenza erogata dal Comune.

Art .16
Comunicazioni per variazione reddituale

1. L'utente del servizio civico s'impegna a comunicare l'eventuale variazione della situazione reddituale e occupazionale entro quindici giorni dal suo verificarsi .

Art . 17
Recesso dal servizio civico

1. Sia il Responsabile del Settore che gli interessati, possono, per giustificati motivi, recedere dal contratto senza preavviso, con semplice comunicazione scritta consentendo in tal modo la sostituzione.

CAPO III
CONDIZIONI PER IL CONTRIBUTO

Art . 18
Modalità di accesso all'assistenza

1. Le richieste di assistenza economica, differenziate per tipologia, redatte su apposito modello vanno presentate all'Ufficio Servizi Sociale comunale.

Art .19
Documenti per l'accesso

1. All'istanza il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione:
   a) Attestazione dell'indicatore della situazione economica (I. S E. E.)
   b) Contratto di locazione o eventuale documento comprovante il canone di locazione (se occorre);
   c) Certificato di morte dei genitori o del coniuge, qualora siano unici produttori di reddito (se occorre);
   d) Certificato di detenzione o dimissione dal carcere (se occorre);
   e) Certificato medico (se occorre);

f) Sentenza di separazione legale o di divorzio (se occorre);
g) Eventuale altra documentazione comprovante lo stato di bisogno;
h) Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

2. Tutta la documentazione, tranne il documento di riconoscimento, potrà essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del D. P. C.M. 18. maggio 2001 ed eventuali s. m. i.
3. Se ritenuto necessario l'Ufficio potrà richiedere ulteriore documentazione .

Art . 20
Accertamenti

1. L'accertamento dello stato di bisogno e la valutazione psico - sociale ed economica della situazione viene fatta dal Servizio Sociale e dall'Ufficio dei VV. UU.

Art . 21
Compiti del Servizio Sociale

1. L'Ufficio di Servizio Sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione del contributo economico.

Art . 22
Riduzione dei sussidi

1. I sussidi come sopra determinati possono essere proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza della somma stanziata in bilancio, qualora l'applicazione dei criteri predetti comporti una spesa superiore alla disponibilità.

Art . 23
Poteri della Giunta comunale

1. La Giunta comunale, ove disponga l'assistenza economica ordinaria o straordinaria in favore dei soggetti o nuclei familiari, nei cui riguardi l'ufficio di servizio sociale si sia espresso negativamente in tutto o in parte, dovrà motivare i relativi atti deliberativi.
2. Analoga procedura dovrà essere osservata nel caso in cui il servizio sociale proponga la concessione dell'assistenza economica, e la Giunta non accolga la proposta.

Art .24
Esclusioni dall'assistenza economica

1. Sono esclusi dai servizi di aiuto economico i cittadini che risultino assistiti da altri enti pubblici o privati, oppure che risultino, seppure privi di reddito, proprietari di immobili di valore consistente, tranne la casa di abitazione di tipo modesto, tenuto conto della loro commerciabilità.
2. Per il servizio civico ai fini dell'esclusione si richiama quanto già disposto nello stesso regolamento.

Art .25
Reddito dei richiedenti

1. Concorrono alla determinazione del reddito complessivo di ciascun nucleo familiare i redditi di qualsiasi natura goduti da ogni soggetto componente il nucleo, ivi comprese le pensioni, gli assegni di indennità erogati a vario titolo dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici o privati, nonché i redditi derivanti da titoli di Stato.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art .26
Abrogazioni e rinvii

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con delibera consiliare n. 13 del 07.03.2004, ed ogni altra regolamentare incompatibile con lo stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

Art . 27
Pubblicità

1. Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, la visione è consentita senza alcuna formalità, a semplice richiesta.
2. Ogni cittadino può ottenere copia conforme previo rimborso del costo di produzione.

3 Ogni tipologia d'intervento prevista nel presente regolamento necessita di adeguata pubblicità tramite:
Albo Pretorio,locali pubblici, internet ,comunicato stampa e tramite emittente televisiva.

Art .28
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.